



FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO “EXPANDIA”

Foglio informativo relativo al finanziamento chirografario assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese *ex lege* n. 662/1996, erogato da Fidimed S.c.p.a.

Informazioni sull’Ente finanziatore e sul soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Fidimed soc. coop. p.a.
Sede legale in Palermo, via Siracusa 1/E
Telefono 091341889 - Fax 091309700
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione registro delle imprese di Palermo 00730360823 Intermediario finanziario vigilato art. 106 T.U.B. codice identificativo 19542.0.
Sito internet www.fidimed.eu
e-mail info@fidimed.eu

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede, qualora trattasi di dipendente dell’Ente finanziatore o di agente in attività finanziaria.

Nome Cognome / Ragione Sociale _____

Qualifica _____ Iscrizione Albo / Elenco _____ N. _____

Che cos’è il finanziamento chirografario “EXPANDIA”

“EXPANDIA” è una soluzione di finanziamento destinata alle Imprese italiane.

E’ un finanziamento chirografario erogato a tasso variabile da restituire in un periodo minimo di 18 mesi e massimo di 60 mesi. In caso di preammortamento, massimo 6 mesi, la durata massima complessiva resterà comunque di 60 mesi. Durante il periodo di preammortamento l’impresa pagherà rate di soli interessi.

L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio di Fidimed. Per il finanziamento Fidimed richiede l’acquisizione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi della legge n. 662/1996. Fidimed può richiedere altresì ulteriori garanzie personali (ad esempio, fidejussione dei soci).

Tipo di finanziamento e rischi correlati

Il finanziamento è a tasso variabile per cui, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali condizioni economiche

Quanto può costare il finanziamento

Finalità del finanziamento	Importo	Durata (mesi)	Parametro	Parametro al 31/03/2025	Spread	TAN	TAEG
Investimento/ Liquidità	€ 500.000,00	60	EURIBOR 3 MESI	2,328 %	5,5 %	7,86 %	10,997%

I TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni), considerando il tasso nominale annuo massimo applicabile, nonché le spese relative a: istruttoria, incasso rata tramite SDD, compenso massimo del 5% dell'importo finanziato a carico del cliente, in caso di intervento di un mediatore convenzionato con l'Ente finanziatore, e l'imposta sostitutiva, ove prevista.

Oltre al TAEG vanno considerati gli eventuali costi previsti nelle seguenti tabelle, quali le spese per la produzione e l'invio della certificazione degli interessi, le spese per il sollecito dei pagamenti delle rate insolute, la commissione di estinzione anticipata, ecc.

Voci e Costi	
Importo del finanziamento	Da € 100.000,00 a € 1.500.000,00
Durata	Da 24 a 60 mesi di cui 6 di preammortamento

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento/Parametro di indicizzazione (se positivo) e Spread minimo del 4% ed il 5,50%
Parametro di indicizzazione	Euribor (Act/360) 3 mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, rilevato per valuta il primo giorno di ogni mese. Tale parametro è determinato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, rilevato dalle principali piattaforme di informazione finanziarie e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto; in mancanza di rilevazione definitiva sarà utilizzato il parametro che sostituirà l'Euribor ai sensi del Regolamento UE 2016/1011. Resta inteso che nel caso in cui Euribor (ovvero il diverso parametro che sostituirà l'Euribor ai sensi del Regolamento UE 2016/1011) sia inferiore a zero, il Parametro di indicizzazione sarà considerato pari a zero.

Spread	Minimo 4% - Massimo 5,50%
Tasso di interesse del preammortamento	Uguale al TAN di ammortamento
Tasso di mora	2% in più del predetto tasso corrispettivo (TAN) rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora
Modalità di calcolo interessi	Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)
Modalità addebito interessi di preammortamento / ammortamento	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni periodo di interessi, con addebito pre - autorizzato (SDD).

Spese per la stipula e la gestione del contratto	
Spese di istruttoria	3% dell'importo finanziato
Commissione E2C	2% (oltre iva se dovuta) dell'importo lordo del finanziamento
Spese incasso rata tramite SDD	Euro 2,50
Spese incasso rata tramite bonifico	Euro 7,50
Commissione annua di gestione della pratica	Euro 0,00
Spese invio comunicazioni periodiche (a clienti o eventuali garanti)	Cartaceo: Euro 0,00 Elettronico: Euro 0,00
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Spese per sollecito pagamento rate insolute	Euro 7,50 per ogni sollecito
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente, anche in caso di risoluzione)	Max 2,00%
Penale per mancato rispetto obblighi contrattuali	Fino al 3,00 % secondo quanto previsto all'interno del contratto

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento (Commissione <i>una tantum</i> sul debito residuo in linea capitale)	1,50%
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione - art. 23 D. Lgs. 31/10/1990, n. 346)	Euro 20,00
Certificato per sgravi fiscali	Euro 10,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria	Euro 15,00
Accollo mutuo	Euro 200,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00

Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dall'Ente finanziatore o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente finanziatore.
---	--

Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile
Tipologia di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Rata con quota capitale crescente, quota di interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)

Altre spese / oneri fiscali da sostenere	
Imposta sostitutiva (o, in alternativa, ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva, nonché per i finanziamenti di durata sino a 18 mesi) Imposte ordinarie	Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. Secondo le previsioni di legge. Comprende in particolare l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo.
Commissione <i>una tantum</i> Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (se prevista)	Come da normativa vigente

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Data Rilevazione	EURIBOR 3M/360
31/01/2025	2,606
28/02/2025	2,485%
31/03/2025	2,328%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Finalità del finanziamento	Finanziamento	Durata del finanziamento (mesi)	TAN	Importo della rata mensile di ammortamento per € 500.000,00 di capitale
Investimento/ Liquidità	€ 500.000,00	60	7,86%	€ 10.213,90

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e s.m.i., "Disposizioni in materia di usura, relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito [internet www.fidimed.eu](http://www.fidimed.eu) e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico dell'Ente finanziatore.

Garanzie

Fondo di Garanzia

L'Ente finanziatore opera con il Fondo di Garanzia, che è uno strumento istituito dallo Stato italiano al fine di agevolare l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e dei professionisti, tramite il rilascio di una garanzia pubblica da parte del soggetto gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.

Tale strumento è regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. In caso di richiesta da parte dell'impresa, verrà valutata dal Fondo l'ammissibilità alla garanzia alle condizioni e nel rispetto di termini e modalità di volta in volta vigenti.

Fideiussione

Fidimed, a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie di natura personale (ad es., fideiussione specifica).

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto ("fideiussore") garantisce l'Ente finanziatore per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto ("debitore principale"), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica garantisce all'Ente finanziatore i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti dell'Ente finanziatore stesso in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specificata"). La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Confidi

Fidimed, per le richieste di affidamento presentate per il tramite di Confidi convenzionati, nel rispetto delle forme tecniche di affidamento, dei limiti di importo, e delle altre condizioni previste nell'apposita Convenzione, può avvalersi della garanzia personale rilasciata dal Confidi medesimo.

La garanzia, rilasciata da Confidi, che assisterà ciascun affidamento / finanziamento sarà concessa entro una percentuale massima stabilita nella Convenzione con il Confidi. Il Confidi garantisce, entro la percentuale determinata sulla singola operazione, il pagamento del capitale, degli interessi corrispettivi e delle spese, per un ammontare complessivo non superiore all'importo massimo garantito. Il pagamento del Confidi può essere effettuato (in tutto o in parte) a semplice richiesta in caso di inadempimento del cliente garantito, una volta espletate le prime attività monitorie da parte dell'Ente finanziatore.

Estinzione anticipata - rimborso parziale anticipato

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in coincidenza con la scadenza di una rata, a condizione che:

- l'impresa abbia dato preavviso scritto all'Ente finanziatore almeno 20 giorni prima della data di estinzione;
- siano saldati gli eventuali arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, la rata in scadenza il giorno del rimborso, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dall'Ente finanziatore in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui l'Ente finanziatore fosse in credito;
- sia versata, insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato ed a quanto indicato nella precedente lettera b), unicamente una commissione omnicomprensiva pari al 2% del capitale restituito anticipatamente.

Ad esempio:

capitale restituito anticipatamente Euro 1000 (mille) e commissione del 2%:

$$\frac{1000,00 \times 2}{100} = 20,00$$

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui l'Ente finanziatore avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del credito, anche a seguito della risoluzione del contratto.

I rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Erogazione e pagamento rate del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avviene mediante accredito sul conto corrente intestato al cliente. Le rate di rimborso del finanziamento e tutti gli altri importi dovuti dal cliente a Fidimed sono addebitati sul medesimo conto corrente bancario. Il cliente, pertanto, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni nei confronti di Fidimed, dovrà mantenere sul conto corrente bancario i fondi necessari.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca / intermediario, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio, commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tali previsioni si applicano se il cliente è una impresa individuale o una micro-impresa.

Risoluzione - Decadenza dal beneficio del termine

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del Contratto, l'Ente finanziatore avrà il diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc qualora:

- a) l'impresa abbia destinato, anche solo in parte, il mutuo a finalità diverse da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) l'impresa non rispetti gli obblighi di natura generale o finanziaria previsti nel contratto;
- c) l'impresa non abbia provveduto all'integrale e puntuale pagamento dei crediti vantati dall'Ente finanziatore in relazione al mutuo;
- d) l'impresa divenga insolvente e/o fossero promossi a carico dell'impresa atti esecutivi o conservativi da parte dei propri creditori;
- e) l'impresa dia luogo ad operazioni straordinarie, salvo che tali operazioni siano state preventivamente comunicate all'Ente finanziatore e da questo sia stata comunicata l'approvazione;
- f) si verifichi qualsiasi altro evento (ad es., protesti, richieste di apertura di procedure concorsuali, mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, sistema di amministrazione e controllo - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria, ecc.) che, a giudizio dell'Ente finanziatore, comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei loro confronti o incida negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica dell'impresa, o sull'integrità, efficacia e valore delle garanzie;
- g) emergano significative anomalie dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- h) emergano anomalie nei rapporti tra l'impresa e/o altri soggetti del proprio gruppo di appartenenza con terzi finanziatori (ad es., mancato pagamento e/o decadenza dal beneficio del termine e/o escussione di garanzie rilasciate);
- i) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto dell'impresa trovi impedimento in disposizioni di legge;
- j) non siano state correttamente perfezionate le garanzie previste per la concessione del mutuo stesso;
- k) emergano fatti o si scoprano vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio dell'Ente finanziatore, la concessione del mutuo o, comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dall'impresa all'Ente finanziatore, sia in fase di concessione del mutuo sia successivamente, non rispondono a verità;
- l) si verifichi il venir meno, ovvero una diminuzione di valore, delle garanzie concesse in relazione al mutuo;
- m) si verifichi un mutamento nella partecipazione di maggioranza e/o nel controllo dell'impresa non autorizzato dall'Ente finanziatore.

Dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto, l'Ente finanziatore darà comunicazione all'impresa a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione.

In tali casi l'Ente finanziatore avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto all'Ente finanziatore tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, l'Ente finanziatore provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'impresa e/o gli eventuali garanti e l'Ente finanziatore relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa e/o i garanti possono presentare un reclamo all'Ente finanziatore con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Ente finanziatore Fidimed Scpa - Via Siracusa, 1/E - 90141 Palermo (PA)
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: info@fidimed.eu
- via PEC all'indirizzo - confidipalermo@legalmail.it

L'Ente finanziatore deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e s.m.i., ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ente finanziatore. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; nel caso di sottoposizione all'Arbitro, essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Ente finanziatore e/o l'impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e s.m.i.:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente finanziatore e gli eventuali garanti dell'impresa.

Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Commissione annua di gestione della pratica	Per tutte le attività interne e gli adempimenti necessari alla gestione del finanziamento successivamente all'erogazione.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (<i>Euribor Panel Steering Committee</i>), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
Eurirs (Interest Rate Swap)	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (<i>Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer</i>) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i., che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo), attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi;
	a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Nel calcolo non sono comprese le spese eventuali, quali, per esempio, le spese per la produzione e l'invio della certificazione degli interessi, le spese per il sollecito dei pagamenti delle rate insolute, la commissione di estinzione anticipata, ecc.
Tasso di interesse del preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.